



VERBUM E IUS

Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale /
Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages

a cura di

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello



Verbum e ius

**Predicazione e sistemi giuridici
nell'Occidente medievale**

**Preaching and legal Frameworks
in the Middle Ages**

a cura di

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello

**Firenze University Press
2018**

Rappresentare il giudizio: il *Processus Satane* (XIV secolo) fra teologia e diritto*

di Beatrice Pasciuta

Il *Processus Satane* è inserito con il titolo di *Tractatus questionis ventilate coram domino nostro Iesu Christo inter virginem Mariam ex una parte et diabolum ex altera parte* nel corpus dei trattati di Bartolo da Sassoferrato. Si tratta di un processo assai singolare, svoltosi in Paradiso, fra il Diavolo e la Vergine Maria che disputano sul possesso del genere umano, davanti a Cristo giudice. Destinato alle scuole di diritto e a quelle di teologia, il testo costituisce una efficace “messa in scena” di questioni strettamente giuridiche e di problematiche filosofiche: dalla rappresentanza processuale delle donne alle tematiche legate al possesso e allo *spolium*, dalla teoria della Salvezza al problema dell’esistenza stessa del male e del “diritto” del diavolo sull’umanità.

With the title *Tractatus questionis ventilate coram domino nostro Iesu Christo inter virginem Mariam ex una parte et diabolum ex altera parte*, the *Processus Satane* is inserted into the corpus of the treaties of Bartolo of Sassoferrato. The trial took place in heaven, with Christ as judge, between the Devil and the Virgin Mary who were disputing the possession of human beings. Addressed to both law and theology schools, the text is an effective “staging” of strictly legal and philosophical issues: from the legal representation of women, to possession and *spolium*, from the theory of Salvation to the problem of the existence of evil and the Devil’s rights to humanity.

Medioevo; secolo XIV; legge e religione; Satana; Paradiso; Giudizio; Bartolo da Sassoferrato; Cristo; Vergine Maria; predicazione; sermone; *ius*; diritto.

Middle Ages; 14th Century; Law and Religion; Satan; Heaven; Trial; Bartolo of Sassoferrato; Christ; Virgin Mary; preaching; sermon; *ius*; law.

Ihesus autem, adveniente die sententiam pro tribunali protulit hoc modo: «In eterni Dei nomine Amen. Nos Ihesus, mundi salvator, visa citatione contra genus humanum, visa etiam carta procure a procuratore producta et allegata per procuratorem nequie infernalis, visis etiam allegationibus factis per Mariam virginem advocatam humani generis, visis positionibus, responsionibus, exceptionibus et replicationibus et etiam iuribus ambarum partium; et his omnibus visis et consideratis, que in predictis et circa predicta videnda et consideranda fuerunt, sedentes pro tribunali ad nostrum solitum bancum iuris, positum super tronis angelorum in celesti palatio nostro, ubi residen-

* L'apparato delle note è ridotto all'essenziale. Per una trattazione più esaustiva e per l'edizione completa del *Processus Satane* mi sia consentito di rinviare ora alla mia monografia sull'argomento: *Il Diavolo in paradiso: diritto, teologia e letteratura nel «Processus Satane»*.

tiam facimus personalem, humanum genus hac mera sententia diffinitiva absolvimus et ab impeditone procuratoris nequie infernalis reddimus absolutum, cum hoc consonet sanctissimis scripturis iuridice veritatis, quam in hoc sequi volumus; ipsumque procuratorem nequie infernalis ex nunc percipimus ad dampnationem inferni perpetuam penitus ambulare ubi est fletus et stridor dentium infinitus recessitque dyabolus, scissis vestibus et dolore perterritus, ad infero <!> maledictus. Lata, data in his scriptis, pronumpciata et promulgata fuit suprascripta sententia in omnibus et per omnia, prout superius continetur. Et scripta est per supradictum dominum nostrum Ihesum Christum, pro tribunali sedentem, in suprascripto loco, presentibus suprascriptis partibus et lecta et vulgarizzata per Iohannem evangelistam, notarium domini nostri Ihesu Christi et dicte curie scribam publicum, presentibus Iohanne Bactista, Francisco Dominico confessoribus, Petro et Paulo principibus apostolorum et Michaelae archangelo et multis aliis sanctis in multitudine copiosa, testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis. Anno Domini millesimo CCC.XI. indic. II. die VI. mensis aprilis¹.

Con questa sentenza si conclude il cosiddetto *Processus Satane*, un processo assai singolare, svoltosi in Paradiso, fra il Diavolo e la Vergine Maria. Il testo è inserito con il titolo di *Tractatus questionis ventilate coram domino nostro Iesu Christo inter virginem Mariam ex una parte et diabolum ex altera parte* nel corpus dei trattati di Bartolo da Sassoferrato².

1. *Storia, fortuna e contenuti del Processus Satane*

Prima di addentrarci nella descrizione del contenuto occorre fare qualche breve premessa, innanzitutto sulla storia dell'opera e sulla sua tradizione³. Si

¹ La trascrizione di questo passo e di tutti quelli che seguiranno è tratta dal manoscritto Cod. Haenel 15, ff.129v-135v, conservato presso la Universitätsbibliothek, Leipzig. Sul manoscritto si veda Casamassima, *Codices operum Bartoli a Saxoferrato recensiti*, I, n.71. «Nel nome dell'eterno Amen. Noi Gesù, salvatore del mondo, vista la citazione contro il genere umano, vista anche la carta prodotta e allegata dal procuratore della Malvagità infernale, viste anche le allegazioni fatte da Maria Vergine avvocata del genere umano, viste le posizioni, risposte ed eccezioni e repliche, e anche i diritti di ambo le parti, e visto e considerato tutto ciò che sulle predette cose è da vedere e considerare, sedenti *pro tribunali* nel nostro solito banco posto sui Troni degli Angeli nel nostro palazzo celeste dove abbiamo la nostra residenza personale, con questa sentenza definitiva assolviamo il genere umano dalla richiesta del procuratore della Malvagità infernale e lo mandiamo assolto poiché ciò concorda con le Sacre Scritture e con la verità giuridica che in questa occasione vogliamo sia seguita; inoltre stabiliamo che il procuratore della Malvagità infernale sia condannato alla dannazione perpetua e a camminare nell'Inferno dove vi è fetore ed infinito stridore di denti. Ritorni il Diavolo all'Inferno con le vesti strappate e atterrito dal dolore e maledetto. *Lata*, data in questi scritti e pronunciata e promulgata fu la presente sentenza *in omnibus et per omnia* così come scritto sopra e scritta per il suddetto signore Gesù Cristo *pro tribunali sedentem* nel sopradetto luogo presenti le soprascritte parti, letta e volgarizzata per me Giovanni Evangelista, notaio del Nostro Signore Gesù Cristo e scriba pubblico della detta curia, presenti Giovanni Battista, Domenico e Francesco confessori, Pietro e Paolo principi degli apostoli e Michele arcangelo e molti altri santi *in multitudine copiosa*, testimoni *ad hoc vocatis et habitis et rogatis*. Nell'anno del Signore 1311, indizione II, 6 aprile». La traduzione italiana è mia.

² La collocazione dell'opera, fra il *Tractatus super alimentis* e il *Tractatus bannitorum*, rimane invariata sin dall'*editio princeps* dell'opera bartoliana: Bartolus de Saxoferrato, *Tractatus varii*, ff. 66v-72r.

³ Sul *Processus Satane* rinvio ai recenti lavori di Cardelle de Hartmann, *Satan vor Gericht*;

tratta di un dialogo, una vera drammatizzazione fra tre personaggi, Cristo giudice, il Diavolo, procuratore della Malvagità infernale, e la Madonna, nella veste di avvocatessa del genere umano. Il dialogo è commentato da una voce fuori campo, un narratore, che si rivolge direttamente all'uditorio per spiegare alcuni passaggi fondamentali e per esporre l'antefatto nel preambolo.

La forma teatrale del *Processus Satane* sembrerebbe rimandare immediatamente alla sacra rappresentazione, forma tipica del teatro medievale religioso e popolare. E tuttavia il testo è assai complesso, sia dal punto di vista dei contenuti sia per i riferimenti alle fonti autoritative invocate dalle parti.

Il contenuto teologico – la lotta per la salvezza dell'umanità – viene affrontato in chiave giuridica. E allora, oltre che all'ambiente della predicazione, bisogna certamente guardare a quello delle scuole di diritto, dove pure la forma drammaturgica era ampiamente utilizzata come strumento per verificare “sul campo” l'efficacia delle tecniche argomentative.

Che il testo abbia sin dal suo apparire una doppia destinazione, teologica e giuridica, è confermato dall'analisi dei codici manoscritti nei quali esso è contenuto: è infatti inserito in codici che contengono esclusivamente opere di carattere teologico e in codici di contenuto giuridico, prevalentemente di argomento processuale⁴. Quando è trascritto insieme ad altre opere teologiche, il testo si presenta solitamente privo delle *allegationes*, dei riferimenti cioè al diritto romano e al canonico, che invece compaiono abbondanti nella variante “giuridica”, secondo tradizione⁵. Le due versioni, dunque, sembrano corrispondere a due diversi destinatari, a due diversi modi di fruizione dell'opera: la prima all'interno delle scuole di diritto, l'altra probabilmente ad uso delle scuole di teologia ma anche delle predicazioni di piazza e forse delle sacre rappresentazioni.

Va detto comunque che la versione che si cristallizza, alla fine del Quattrocento, è quella giuridica, con l'inserimento del trattato nel *corpus* bartoliano.

Cardelle de Hartmann, *Die Processus Sathanae und die Tradition der Satansprozesse*; Cardelle de Hartmann, *Lateinische Dialoge 1200-1400*, pp. 233-241 e pp. 305-320, e alla bibliografia ivi citata. In prospettiva giuridico-teologica si vedano anche Taylor, *Reason, Rethoric, and Redemption*, e Shoemaker, *The Devil at Law in the Middle Ages*; per la connessione fra diritto e letteratura si veda inoltre Quagliani, *La Vergine e il Diavolo*.

⁴ Una schedatura dei manoscritti è in corso da parte di chi scrive (progetto FIRB *Mosaico*). Come indicazione generale basti sapere che su 38 codici che ho attualmente censito, e nei quali è contenuto il *Processus Satane*, 16 contengono esclusivamente opere di carattere teologico e i rimanenti opere giuridiche prevalentemente di argomento processuale.

⁵ Esemplificativi della destinazione del *Processus* al mondo del diritto è il codice *Biblioteca Apostolica Vaticana* Vat. Lat. 2625, che contiene fra l'altro molti trattati di Bartolo o a lui attribuiti; inoltre il *Processus* risulta inserito in alcuni codici che contengono esclusivamente testi di diritto canonico, quali ad esempio München, *Universitätsbibliothek*, 2° Cod. ms 301, nel quale sono presenti opere di Giovanni da Imola e commenti, *questiones* e *repetitiones* di canonisti al *Liber Extra* di Gregorio IX. Per quanto riguarda la destinazione teologica, esemplari sono i codici Bologna, *Biblioteca comunale dell'Archiginnasio*, A. 34 e Paris, *Bibliothèque Nationale de France*, ms Lat. 10770: il primo, nel quale il *Processus* risulta trascritto senza le allegazioni giuridiche, contiene sermoni e le *Summe* di Raimondo de Peñaafort; il secondo invece è riconducibile ad ambiente francese e contiene, fra le altre, opere di Anselmo da Lucca e di Bernardo di Clairvaux: in questo codice il *Processus* è completo di allegazioni.

Sia stata o no opera del grandissimo giurista, il fatto è che la sua inclusione nel “canone” bartoliano, ossia fra le opere dell'autore più citato e più autorevole per la pratica forense e per la cultura giuridica europea fra XV e XVI secolo, serve a consolidare il testo, a favorirne la diffusione e a conferire a questa versione un carattere di autorevolezza che prescinde dal suo contenuto intrinseco e rende marginale la questione della sua effettiva paternità.

Vediamo di analizzare brevemente il contenuto.

Il Diavolo, in qualità di procuratore della Malvagità infernale, si presenta in Paradiso, o meglio in quella parte del Paradiso destinata a tribunale e chiede a Cristo, che qui siede nella sua qualità di giudice, di citare in giudizio il genere umano per rispondere alla sua richiesta. Esibisce l'atto di procura che lo abilita a richiedere l'avvio dell'azione giudiziaria, per conto del suo rappresentato – la Malvagità infernale. Il giudice ha l'obbligo di esaminare l'atto per verificarne la correttezza formale, e questa è la fase propedeutica all'avvio del procedimento vero e proprio. L'Arcangelo Gabriele, nunzio del Tribunale celeste, esegue la citazione ma nessuno si presenta. Il Diavolo allora chiede che il genere umano sia dichiarato contumace, circostanza questa che secondo il diritto avrebbe avuto come conseguenza la immediata immissione in possesso della *res petita*, ossia la riduzione in schiavitù dell'umanità. Cristo, ricorrendo all'*aequitas* che è prerogativa del giudice, decide di concedere un'ulteriore dilazione al convenuto. Le lacrime dei Santi giungono alle orecchie della Vergine la quale decide di assumere personalmente la difesa dell'umanità.

Il giorno fissato per la comparizione delle parti il Diavolo si ripresenta in Paradiso convinto di aver già vinto e invece assiste all'ingresso trionfale della Madonna la quale, accompagnata da una moltitudine di Angeli e Santi che ad alta voce cantano «Ave regina dei cieli» e da esponenti del genere umano che ne invocano l'aiuto misericordioso, va a sedersi alla destra del Figlio e dichiara di comparire lì in qualità di avvocatessa del genere umano.

Il primo punto di dibattito fra i due avversari riguarda proprio l'ammissibilità in giudizio. Il Diavolo immediatamente si oppone a che la Madonna possa postulare, invocando le due obiezioni del sesso e della parentela con il giudice:

Audi, pater et domine iudex, et respice veritatem, quia tua mater ab omni advocatōnis excluditur officio. Adverte, primo, quia mulieres pro aliquo postulare prohibentur quia virile officium est, ut ff. de postulan. l.i. (D. 3,1,1) et iii.q.ii. §Sunt tres in fi. (*Decr. Grat. C. 13, qu.2, c.2*); preterea, ipsa est mater tua, unde ipsam reddo suspectam, ut Extra de appel. c. Postremo (X,2,28,36) et c. Cum speciali (X,2,28,61) et C. de assesso. et dome. l. Domesticus (C. 1,51,4). Nam, si matris tue officium admitteretur, scilicet ut advocare posset pro humano genere, possit de levi mater tua te Ihesum, filium suum, ad suam partem trahere, et sic ius et iustitia suis terminis totaliter deviant; ex quibus, dico eam non esse admittendam et pronunptiari et declarari peto⁶.

⁶ Cod. Haenel 15, ff. 131r-v. «Ascolta padre e signore giudice e guarda la verità, poiché tua madre è esclusa da ogni ufficio di avvocatura. Considera in primo luogo che le donne non possono postulare per qualcuno, poiché questo è un ufficio maschile; per di più lei è tua madre per cui la

La Madonna con una lunga replica confuta le due obiezioni poggiandosi sia sulle ragioni del diritto che sulle argomentazioni teologiche, e dimostrando come, sebbene in linea di principio il «postulare pro aliquo» sia vietato alle donne, tuttavia è ammesso in circostanze particolari: la donna può postulare se agisce in difesa di alcune speciali categorie: i *miserabiles*, i parenti, i pupilli e le vedove, e questo è stabilito sia dal diritto più recente – quello del *Liber Extra* (X,1,38,15) – sia dal *Corpus iuris* (C. 2,7,13 pr. e D. 3,3,33 pr.) e dal *Decretum* (C. 3, q.7, c.1§5). Fra queste categorie quella che si adatta al caso specifico è la prima: «Dove sono persone più miserabili, se non nel mondo?» chiede retoricamente la Vergine. E ancora, la donna può postulare per sé, ossia difendere sé stessa, e la Vergine dimostra di avere un interesse personale, in quanto essere umano, a difendersi dalla pretesa del Diavolo.

La seconda obiezione, la parentela col giudice, è invece confutata con il ricorso agli argomenti, assai più fragili, forniti dalla teologia. La Vergine invoca il dogma del concepimento di Cristo, asserendo che egli è stato concepito ed è nato per sua sola potenza e adducendo il dogma della sua verginità come prova giudiziale della sua piena appartenenza al genere umano, e dunque la sua piena titolarità, in quanto soggetto direttamente interessato alla questione, di difendersi personalmente in giudizio. Questo passaggio, supportato anche dall'analogia biblica con Aronne, dalla cui verga nacquero fiori e frutti senza alcun seme, mostra come la confutazione dell'avvocata, pur fondandosi su verità teologiche, non giunga a dimostrare la falsità sostanziale dell'obiezione attrice – ossia la non imparzialità del giudice nel rapporto con la madre – ma si limiti ad argomentare sulla non corrispondenza formale all'impedimento basato sulla parentela, ribadendo il proprio titolo, in quanto componente del genere umano, ad agire non solo in qualità di avvocatessa ma come persona direttamente interessata al giudizio.

Cristo dunque decide di ammettere le parti in giudizio e inizia il dibattimento vero e proprio. Il Diavolo invoca l'interdetto restitutorio e tenta di esercitare l'*actio spolii*, un rimedio processuale che era volto a reimmettere in possesso il convenuto della *res petita* per far sì che le parti in giudizio godessero di una situazione paritaria⁷. La Madonna confuta anche questa azione preliminare, affermando appunto che si tratta di una prerogativa del convenuto e non dell'attore e l'interlocutoria del Giudice, ancora una volta, è a favore dell'avvocata.

Il processo dunque inizia e il Diavolo, – dice il narratore – digrignando i denti, messa mano al marsupio estrae il libello e inizia a leggere la Genesi dove Dio dice ad Adamo ed Eva: «Mangiate da ogni legno eccetto da questo, poiché morirete».

considero sospetta. Se infatti tua madre fosse ammessa a questo ufficio, cioè se potesse avvocare per il genere umano, ti porterebbe facilmente dalla sua parte – tu Gesù che sei suo figlio – e così diritto e giustizia avrebbero totalmente deviato dai loro confini; perciò dico che lei non deve essere ammessa in giudizio e chiedo che su ciò tu ti pronunci».

⁷ Conte, *Diritto comune*, pp. 85-111.

Unde peto illa verba sic scripta in Genesi stare firma et remanere in pedibus et non mutari, aliter, autem, si secus fiat, dico quod vos non estis veritas nec iustus iudex. Adam enim et Eva, sicut vos scitis, dum erant in mundo et in paradiso terrestri, contra suum magistrum et dominum fuerunt voluntarie inobbedientes, dum pomum contra voluntatem domini commederunt, ex quo infecti et lebrosi ipsi, cum eorum sequacibus, merito sunt effecti, xxiiii. q.iii. c. Si habes (*Decr. Grat.*, C.24, qu.3, c.1) et de conse. di. iiii Placuit iiii° (*Decr. Grat.*, D.3, c.153, *de consec.*) et alibi legitur quod patres commederunt uvas acerbas et dentes filiorum obstupuerunt (Ier 31,29), ut in autentica ut omnes obbe. iudi. provincia. in prin. colla.vi. (Auth. coll. 5.20.69 = *Nov.* 69). Quare peto cum vos perceperitis, domine iudex, ipsos propter peccatum fore dampnatos, eos deberi ad presens condemnari, mihi restituendos esse, non obstante interlocutoria supradicta que sicut de facto et non de iure, ex arupto processit; ita peto eam contrario imperio tolli, cassari et revocari, aliter autem, si secus fiat, vos, domine iudex, non estis veritas nec iustus iudex⁸.

Ecco la questione. Il processo a questo punto prosegue con un alternarsi di repliche e controrepliche sul punto, nelle quali il Diavolo argomenta sempre utilizzando gli strumenti propri del ragionamento giuridico e allegando sia fonti del diritto romano e canonico sia fonti scritturali; la Madonna risponde da par suo ma ricorre anche all'aspetto sentimentale ed emotivo:

Advocata humani generis, sequens, non obstantibus allegationibus supradictis mulieris sexus fragilis et miserabilis semper timens subversionem humani generis faciem suam mutavit in lacrimis atque singultibus infinitis adeo quod tota celestis militia eam videns ita acerbissime lacrimantem et fortiter condolentem una secum non cessavit aliquatenus lacrimari⁹.

La coralità del pianto accompagna il momento più drammatico della rappresentazione: la Vergine Maria si rivolge ora al Figlio – e non più al giudice – ed espone, dopo quelle del diritto, le ragioni del cuore e quelle della politica:

Virgoque Maria, flexis genibus coram filio, scissis vestimentis suis, filium suum alloquitur hoc modo: «Fili mi, ecce demon qui sput in faciem tuam, qui te lapidavit, te ad columnam ligavit, qui te verberavit, qui te in stateram crucis tamquam latronem confixit, qui te tradendo amarissime mori fecit et nunc, animo petulanti adversa facie, tam audaciter tuum officium inploravit. Ego, vero, mater tua dulcissima, te novem mensibus in utero portavi et de meis uberibus te lactavi et his fassus sum et Herodis regis furiam volui te nunquam de manibus meis relaxando (...)».

⁸ Cod. Haenel 15, f. 132r. «Per ciò chiedo – dice il Diavolo – che quelle parole scritte nella Genesi siano ferme e rimangano in piedi e non mutino oppure io dico che voi non siete la verità né un giudice giusto. Adamo ed Eva, infatti, come voi sapete, mentre erano nel Paradiso terrestre disobbedirono volontariamente al loro maestro e signore quando mangiarono la mela contro la volontà di Dio; da ciò divennero infetti e lebbrosi, loro e i loro successori. E altrove si legge che i padri mangiarono l'uva acerba e i denti dei figli si guastarono. Per ciò chiedo, signor giudice, che li consideriate dannati per i loro peccati e che li condanniate e che condannati mi vengano restituiti. Non osta la predetta interlocutoria poiché *de facto* e non *de iure, ex abrupto*, chiedo che la predetta venga cassata con comando contrario, e che venga annullata e revocata. Se farete diversamente voi, signore giudice, non sarete né la verità né un giudice giusto».

⁹ *Ibidem*, f. 133r. «Nonostante queste allegazioni – prosegue la voce narrante – l'avvocata del genere umano, seguendo l'inclinazione fragile e degna di compassione propria del genere femminile, e temendo ancora la sconfitta per il genere umano, mutò il suo volto in lacrime e singulti infiniti al punto che tutta la Milizia celeste, vedendola così duramente piangere e così fortemente addolorata, non cessava di piangere».

E ancora:

Ego, vero, sum mater, ipse autem diabolus; ego quero salutem humani generis, ipse vero mortem; ego sum amica fili mi, ipse vero dampnatus et infamis et a coronatione celestis glorie penitus exclusus: quomodo ergo est audiendus? Certe nullatenus. Item, quare debet ipse versutus esse melioris conditionis me, certe non video, ar. ff. de noxa. l. Non solum (D. 9,4,13) et Extra de dolo et contu. c. Contigit (X,2,14,9), quare postulo, mota immensa tristitia et magno dolore perterrita, quod, si magis hosti faves quam matri tue, de libro celestis glorie debeas me cancellare»¹⁰.

Nonostante la replica in punto di diritto, condotta in maniera ineccepibile e probabilmente già sufficiente a respingere la richiesta formulata dal procuratore del Diavolo, la Madonna fa dunque ricorso all'aspetto emotivo, spostando il discorso sul piano sentimentale e sul rapporto fra madre e figlio.

E l'inserimento della digressione personale sembra avvalorare le ragioni del Diavolo che aveva chiesto di ricusare l'avvocata, per il suo legame con il giudice.

A riprova di quanto il lato emotivo e l'argomentazione non giuridica siano apparentemente di maggior presa, la reazione di Cristo, che a questo punto dichiara di voler accogliere le ragioni della madre, ponendo sotto silenzio quelle dell'avvocata.

Videns autem Ihesus matrem suam in tantum dolorem, pietate immensa commotus, turbata facie, dixit ad demonem: «Vade retro, Satanas, quia petitum officium tibi merito denegamus».

Demon autem, iracundia motus, dixit ad iudicem: «Domine Ihesu Criste, vos non estis iustus iudex. Bene video et clare cognosco quod caro et sanguis vester facit vos a iustitie tramite deviare, ar. Extra de preben. c. Grave. in prin. (X,3,5,29) et octava q.i. c. Moyses (Decr. Grat. C.8 qu.1 c.6), et bene nostis quod de forma iuris licitum non erat matrem vestram contra me postulare, causis, iuribus et rationibus supradictis»¹¹.

Il Diavolo fa ricorso alla teologia, alle sue teorie e al suo vocabolario, per uscire dalla trappola del sentimento e riportare il dibattito nel campo del diritto. E la sua linea sembra mettere in difficoltà il giudice: il richiamo costante al pericolo del diniego di giustizia e il continuo appellarsi al dovere di Cristo

¹⁰ *Ibidem*, f. 133r. «Inginocchiandosi e strappandosi le vesti – dice il narratore – Maria dice al Figlio: Figlio mio, ecco il diavolo che sputò sulla tua faccia, che ti lapidò, che ti legò alla colonna, che ti picchiò, che ti fece morire sulla croce come un ladro; e ora con animo arrogante, con il volto mutato e con tanta audacia implora il tuo ufficio. Io invece, madre tua dolcissima, ti ho portato nove mesi in grembo e ti ho allattato con questi miei seni e sono fuggita alla furia di re Erode, mai lasciandoti (...). Io in vero sono madre, lui invece diavolo. Io chiedo la salvezza del genere umano, lui la morte; io sono amica, figlio mio, lui dannato e infame ed escluso per sempre dalla coronazione della gloria celeste: come dunque si può ascoltare? Certamente in nessun modo. E ancora perché questo maligno deve essere in una condizione migliore della mia? Certamente non lo comprendo, poiché postulo spinta da immensa tristezza e atterrita da grande dolore, e se favorisci il nemico rispetto a tua madre, dovrai cancellarmi dal libro della gloria celeste».

¹¹ *Ibidem*, f. 133r. «Egli infatti – continua la narrazione – vedendo sua madre in tanto dolore spinto da immensa pietà dice al Diavolo con volto turbato: – Vai via Satana poiché meritamente ti neghiamo l'ufficio da te richiesto. Il Demone, mosso dall'ira disse al giudice: – Signore Gesù Cristo voi non siete un giudice giusto; vedo bene e chiaramente riconosco che la vostra carne e il vostro sangue vi fanno deviare dalla giustizia e sapete bene che secondo la forma del diritto non era lecito che la madre vostra postulasse davanti a me per le cause, i diritti e le ragioni sopra dette».

di essere buon giudice, e dunque imparziale, sono supportati dal solido appoggio fornito dal Vangelo, i cui contenuti, dal punto di vista giuridico, sono – come era ormai consolidato in dottrina – non contraddicibili e gerarchicamente sovraordinati rispetto ad ogni altra fonte di diritto umano.

È dunque necessaria una replica, da parte del convenuto, ed è indispensabile che essa sia condotta con gli stessi strumenti utilizzati dall'attore. Il giudice rivolgendosi alla madre le chiede di replicare al Demone «poiché a prima vista sembra che egli postuli e chieda diritto e giustizia»¹².

Il processo riprende la sua strada e l'argomentazione si sposta sulla responsabilità del peccato originale, se cioè esso sia del tutto imputabile all'umanità, come sostiene il Diavolo, ovvero se l'uomo sia meno colpevole in quanto istigato dal Diavolo, tesi dell'avvocata. Dopo una concitata alternanza di repliche in cui il tono si fa sempre più drammatico giunge la richiesta della sentenza che come abbiamo visto suggella la vittoria della Vergine e la condanna del Maligno. Leggendo il *Processo di Satana*, in tutte le sue varianti, si fa fatica a scindere il piano giuridico da quello teologico; anzi la loro apparente inestricabilità è senz'altro una delle chiavi di lettura dell'opera.

Il contenuto, il caso giudiziario, per così dire, è tutto teologico: la lotta per l'umanità, fra Bene e Male, la redenzione e la salvezza eterna. E teologiche sono le posizioni ideologiche che sostanziano le arringhe dell'accusa e della difesa. Ma la strada per affermare in maniera inconfutabile la vittoria del Bene, attraverso il sacrificio di Cristo, e quindi la veridicità delle teorie della "riconciliazione" fra Dio e l'uomo, è quella del diritto. E allora lo scontro tra Bene e Male, punto nodale dell'impianto religioso e l'aspetto che sin dalle origini del Cristianesimo aveva maggiormente catalizzato l'attenzione della riflessione teologica – ortodossa ed eretica –, sembra trovare soluzione unicamente attraverso la verità giuridica, cioè attraverso la dimostrazione logica e inoppugnabile della verità processuale.

Lordo iudiciarius viene qui messo a servizio della più indimostrabile delle pretese e della più paradossale delle richieste. È di tutta evidenza che si tratta di un processo che ha già una soluzione conosciuta e immutabile. L'interesse dunque risiede nelle modalità con le quali, attraverso l'uso degli strumenti giuridici, si può arrivare a determinare la soluzione.

2. La "mise en scène" di un processo

È una dura prova di resistenza, ma se il meccanismo è davvero – come si pretendeva – logicamente perfetto, e se attraverso questo singolare processo si potrà dimostrare in maniera inconfutabile una verità fino a quel momento indimostrabile e conoscibile soltanto attraverso gli strumenti della fede, allo-

¹² «Et dixit filius matri sue: "O advocata mundi responde demoni quia prima facie ius et iustitiam postulare videtur"» (*Ibidem*, f. 133v).

ra vorrà dire che l'unico strumento in grado di risolvere ogni controversia è proprio il processo giudiziario, così come posto dalla logica giuridica.

La fattispecie paradossale ha inoltre il pregio di disporre di protagonisti d'eccezione, anzi del "prototipo" degli attori: Cristo, il Giudice supremo e insieme il sommo Legislatore, il Diavolo, il causidico più astuto e spietato e la Madonna, la mediatrice per antonomasia.

Ciascuno dei tre personaggi ha il compito di dimostrare – se potrà – le falle del ragionamento giuridico e della logica processuale, occupandosi per il proprio di impersonarne i tre aspetti sostanziali: Cristo dovrà dimostrare la capacità di giudicare con imparzialità, applicando ad ogni fattispecie le regole approntate dal diritto anche al di là dell'evidenza del reale; il Diavolo sarà portavoce della capacità di servirsi della logica giuridica – razionale e astratta – e di utilizzarne gli argomenti nonostante gli eventi sembrino palesemente impedirlo; la Madonna, infine, avrà il compito di mostrare la formidabile potenza della ragionevolezza, dell'*aequitas*, ossia dell'unico strumento in grado di ricondurre il ragionamento processuale nell'alveo della tolleranza: soltanto il ricorso all'*aequitas* potrà evitare che un tecnicismo esasperato crei una struttura mostruosa che, solo in nome di una maggiore abilità dialettica, rischia di avallare ogni evidente paradosso. E l'intreccio degli affetti e dei sentimenti – che è continuamente portato alla ribalta nell'opera, perché il processo, come si sa, è lite fra uomini e non astratto esperimento di laboratorio – costituisce l'elemento più ambiguo e pericoloso di questa prova da stress.

Le parti del *Processus Satane* – la Malvagità infernale e il genere umano – agiscono, evidentemente, tramite i loro rappresentanti, uno procuratore e l'altra avvocatata. La differenza sostanziale fra questi due tipi di rappresentanza – il procuratore e l'avvocato – risiede nel fatto che il procuratore agisce su mandato esplicito e preciso del suo rappresentato e subisce gli effetti del giudicato, in quanto persona del giudizio; l'avvocato, invece, affianca il suo assistito, lo consiglia, postula, ossia utilizza in giudizio la propria abilità per difendere la causa del proprio cliente, non subendo tuttavia in alcun modo gli effetti della decisione finale.

La scelta di far agire sulla scena sempre paradossale del nostro processo un procuratore e un avvocato merita qualche riflessione, in primo luogo sullo strumento della rappresentanza. Dalla fine del XII secolo, la dottrina giuridica aveva cominciato a riflettere sull'efficacia e sulla possibilità di agire *alieno nomine*. Una riflessione che, seppure iniziata in ambiente civilistico, aveva dato i suoi frutti più maturi nel mondo della canonistica. Il problema della rappresentanza era infatti connaturato all'esistenza stessa della Chiesa – corpo mistico di Cristo, attore dunque per conto di un soggetto altro – e del Pontefice – che traeva dal suo ruolo di Vicario di Cristo la legittimazione del proprio agire¹³.

¹³ Sul problema della rappresentanza processuale nella dottrina giuridica medievale rinvio a Pasciuta, *La rappresentanza processuale nell'età del diritto comune classico*, e alla bibliografia ivi citata.

Il problema della rappresentanza, inoltre, era di vitale importanza per l'esistenza stessa degli enti ecclesiastici, di quelle strutture cioè che si comportavano come persone – persone giuridiche, appunto – e che la finzione immaginata dal diritto aveva dotato della capacità di agire come se si trattasse di persone fisiche. Il *Processus Satane*, allora, paradossale per definizione e strutturato per dimostrare, con gli strumenti del diritto, le verità teologiche, per definizione indimostrabili, è strumento per mettere alla prova la bontà di acquisizioni dottrinali recenti, per quanto già consolidate.

Qui, per dimostrare la efficacia straordinaria dello strumento della rappresentanza, si mette in scena la sua estensione infinita e si dimostra la possibilità giuridica che i rappresentati possano essere entità immateriali – come nel caso della *infernalis nequitia* – o innumerevoli e indefinite – come è per il genere umano. In altri termini, se è possibile – secondo il diritto – rappresentare ed essere rappresentati in questi termini a dir poco paradossali, allora lo sarà certamente in ogni fattispecie che riguardi i più limitati casi dell'umanità.

Un altro punto di riflessione riguarda la scelta di attribuire al Diavolo il ruolo di procuratore e alla Madonna quello di avvocato, ossia ancora una volta di dare concretezza giuridica a ruoli che la teologia aveva consacrato servendosi degli strumenti – quantomeno lessicali – propri del diritto. Il Diavolo, infatti, aveva sempre agito attraverso suoi rappresentanti, sin dall'inizio dei tempi – e il serpente del Paradiso terrestre era l'esempio più eclatante. La Madonna, invece, aveva nel suo ruolo di avvocatessa, ossia di tramite fra Cristo e l'umanità come sua protettrice e mediatrice presso il Figlio, la sua peculiarità teologica sin dai primissimi secoli di vita del Cristianesimo. Questi ruoli adesso vengono per così dire “testati” nella loro accezione squisitamente giuridica e lo stesso trattamento viene riservato alla figura di Cristo Sommo giudice, e insieme sommo legislatore, Cristo incarna l'idea del connubio fra giustizia e legge, che è alla base della teoria politica medievale. In quanto *topos* delle due sfere e *topos* della loro unione, Cristo è insieme *legibus solutus* e *legibus alligatus*. In qualità di legislatore stabilisce che l'udienza del processo possa essere validamente svolta in un giorno festivo – il Venerdì Santo. Ma in quanto giudice sommo egli si attiene strettamente al rispetto delle regole procedurali, al punto da consentire l'evidente paradosso di ammettere il Diavolo in Paradiso e di accettare l'avvio di un processo che, a rigore, non avrebbe dovuto aver luogo, in quanto l'umanità era già stata redenta dal sacrificio di Cristo stesso e sempre da Cristo sarebbe stata nuovamente giudicata nell'ultimo dei giorni.

Nel *Processus Satane* Cristo sembra comportarsi come un giudice “umano”: possiede tutte le prerogative che la dottrina giuridica e le norme canoniche attribuiscono al *iudex*, e al contempo dimostra di sentire anche gli obblighi connessi al suo ruolo, ossia di agire perfettamente all'interno dei confini disegnati dall'*ordo iudiciarius*. Nella sua qualità di giudice, egli non può non attenersi e ne risulta dunque in qualche misura vincolato.

Quando il procuratore della Malvagità infernale avanza la sua pretesa paradossale, Cristo prova a rifiutarsi. Ma la sua opposizione, fondata su ragioni

per così dire personali, relative all'esperienza "umana" dei due soggetti e al loro incontro sulla terra¹⁴, è del tutto inadeguata alla sede giudiziaria. La dottrina e le norme di diritto canonico, com'è noto, avevano consacrato una parte decisiva delle loro elaborazioni al ruolo del giudice e alla necessità imprescindibile della sua imparzialità.

Al giudice sono necessari due requisiti, *scientia e potestas*, ossia dottrina e giurisdizione; ma per svolgere il suo ufficio egli deve anche avere sempre Dio dinanzi agli occhi, non fare favoritismi, posporre le ragioni del cuore, l'odio personale o l'amore, seguire la giustizia, poiché non è giudice colui nel quale non vi è giustizia; e ancora deve tenere in mano la bilancia della giustizia, non deve seguire il proprio arbitrio né la propria volontà ma giudicare secondo le leggi e i canoni; non deve dare sentenza in maniera affrettata o superficiale ma agire con prudenza, madre di ogni virtù. Così riassumeva le qualità del giudice Grazia l'Aretino, giurista canonista, autore di un celebre *ordo iudicarius* nel XIII secolo¹⁵.

Il Diavolo, dunque, ricorda a Cristo che in quanto *summa iustitia* egli è tenuto a svolgere il suo ufficio di giudice e garantire, in primo luogo, l'accesso alla giustizia ossia il diritto al processo. L'argomentazione – essenziale e allo stesso tempo inattaccabile – "costringe" Cristo al suo ruolo e riporta immediatamente il discorso dal piano personale a quello della realtà processuale. E dunque Cristo – in qualità di giudice – esamina l'atto di procura per constatare la validità formale del richiedente a stare in giudizio. L'atto, ovviamente, è ineccepibile e dunque il giudice è obbligato a dare avvio al processo e a garantirne il regolare svolgimento.

In quanto giudice egli è "schiacciato" dall'ineluttabilità del procedimento – al punto da sentirsi costretto a riprendere la madre sulla necessità di argomentare correttamente nella controreplica al Diavolo, che sembra addurre ragioni talmente valide da rischiare di veder soddisfatta la sua pretesa – e la sua particolarissima condizione lo induce a esplicitare le ragioni giuridiche che regolano la sua condotta nel processo. Egli, secondo quanto dicono le Scritture, conosce *abscondita tenebrarum*, i segreti delle tenebre¹⁶, e dunque non cade negli innu-

¹⁴ «Tu scis quod merita causarum partium assertione panduntur ut C. si per vim vel alio mo. l. fi. in fi. (C. 8.5.1) et Extra de accusa. c. qualiter et quando li. VI. <!> (X,5,1,17) unde a te nullatenus volumus informari. Recolimus enim dum per mundum ambulabamus qualiter nos informare volebas dum dixisti nobis "Dic quod lapides isti panes fiant" dixisti quoque quod mirabilia nobis dares si te adoraremus» (Cod. Haenel 15, f. 129v).

¹⁵ Gratiae Aretini *Summa de iudiciario ordine*, pp. 320-321; su questo *ordo*, comunemente noto come *Summa Aurea* (1237 ca.) cfr. Fowler-Magerl, *Ordines iudicarii*, p.105.

¹⁶ I Cor 4,5: «Illuminabis abscondita tenebrarum et manifestabis consilia cordium». Il passo paolino è oggetto di una esegesi puntualissima da parte della teologia medievale che, prendendo le mosse dal testo sacro ma anche da Agostino, si interessa principalmente al problema dell'ora della Resurrezione, se cioè essa avverrà di giorno o nella notte, giungendo sostanzialmente a negare la rilevanza teologica del problema. Pietro Lombardo (*Sent.*, 4,43,4) e soprattutto Tommaso d'Aquino nel Commento alle Sentenze affermeranno che interpretare letteralmente il passo non pare fondamentale: «Et idea quantum ad hoc non refert utrum in die vel in nocte resurrectio fiet» (*In sententiarum*, Dist. 43, q. I, n. 4.) in S. Tommaso d'Aquino, *Commento alle sentenze di Pietro Lombardo*, pp. 56-57.

merevoli tranelli che il Diavolo gli tende servendosi proprio degli strumenti del diritto dei quali in ultima analisi Cristo stesso è la fonte di validità.

Per scampare alle trappole, dunque, sembra voler dire il nostro testo, il giudice, pur attenendosi al rispetto rigido delle regole che stanno alla base del processo – arrivando dunque fino al paradosso di ammettere il Diavolo in Paradiso – ha a disposizione l'arma formidabile dell'*aequitas*. Un rimedio, o meglio una modalità, che la scienza giuridica canonistica aveva sviscerato in ogni sua possibile applicazione.

Cristo ricorda al Diavolo che – come egli sa bene – il giudice ha a disposizione tre parametri di giudizio: la *mera iustitia*, il *rigor iuris* e l'*aequitas*. E, ferma restando la sua imparzialità, ha tuttavia il dovere di valutare la specificità del caso che sta giudicando, avendo riguardo a persone, cause, luoghi e tempi¹⁷. In questa combinazione di elementi, dunque, risiede la discrezionalità del giudice e la singolarità di ogni azione processuale, che non è meccanica applicazione di regole ma appunto – come peraltro il Diavolo richiede – garanzia di ottenere giustizia nel caso concreto.

Il punto è al centro di un dibattito costante nella scienza giuridica medievale, civilistica prima ma poi soprattutto canonistica. Un dibattito che trova certamente uno dei suoi punti d'arrivo nella celeberrima definizione data dall'Ostiense – «*aequitas est iustitia dulcore misericordiae temperata*»¹⁸ – che nel nostro caso trova una singolarissima applicazione. Cristo, infatti, è qui assunto a modello paradigmatico del giudizio equitativo, essendo egli stesso connubio di Giustizia e Misericordia.

Ma occorre ribadire come, nel pensiero dei giuristi medievali, l'*aequitas* non fosse considerata un elemento soggettivo e in qualche modo attinente alla sfera del buon senso, ossia del libero convincimento del giudice, quanto piuttosto una tecnica interpretativa da utilizzare – al pari delle altre – per ottenere una sentenza giusta. Nella declinazione del diritto canonico, l'*aequitas* – raggiunta attraverso il ricorso alla categoria, tutta teologica, della misericordia – si pone come punto intermedio fra il *rigor iuris*, ossia una applicazione letterale della norma, e la possibilità di deroga che proprio lo stesso diritto canonico aveva ipotizzato con l'istituto della dispensa. In questa prospettiva, la misericordia costituisce lo strumento interpretativo del diritto naturale, il diritto di Dio nella sua espressione più profonda, e dunque si trasforma da concetto puramente teologico in formidabile strumento giuridico, divenendo appunto componente fondamentale dell'*aequitas* canonica. Questo passaggio fa sì che l'*aequitas* non sia una semplice opzione ma un vero e proprio *modus operandi* a disposizione

¹⁷ «Tu scis quod iudices quandoque secundum iura utuntur mera iustitia quandoque iuris rigore quandoque equitate secundum personas, causas loca et tempora» (Cod. Haenel 15, f. 130v).

¹⁸ Henricus de Segusio (Hostiensis), *Summa Aurea*, l,5, tit. *De dispensationibus*, n. 1, col. 1874. Il tema dell'*aequitas* è oggetto di una poderosa bibliografia; rinviamo pertanto a Cortese, *Lex, aequitas, utrumque ius*; a questo studio si rinvia per ulteriori spunti sul tema. Per il concetto di *aequitas* nella dottrina dell'Ostiense si veda in particolare Brugnotta, *L'Æquitas canonica*, con la bibliografia ivi citata.

del giudice: egli dovrà valutare, volta per volta, se utilizzarla ma, se lo riterrà, dovrà attenersi rigorosamente durante tutto il processo.

Su questo punto il nostro testo mostra una notevole insistenza, rivelando la sua origine “canonistica”. Il Diavolo, allegando le Scritture, ricorda continuamente a Cristo la sua identità con la Giustizia: la sua connotazione, in questo caso, è più teologica che giuridica. Dal canto suo, Cristo agisce come giudice e dunque utilizza tutti i rimedi che al giudice sono accordati per ottenere il soddisfacimento della sua missione. In nome dell'*aequitas*, concede al genere umano una ulteriore dilazione precisando che pur essendo questa una decisione che contraddice quanto previsto dall'*ordo* circa i termini dilatori – che di regola non potevano essere reiterati – essa è fondata non sull'arbitrio ma sulla considerazione della ragionevole attenzione ai tempi e ai luoghi¹⁹.

Secondo il procedimento canonico, così come previsto dalla decretale *Consuluit* di Innocenzo III²⁰, il giudice che continua ad avere *iurisdictio* sulla causa anche dopo il termine perentorio stabilito nella citazione, può aspettare – *aequitate suadente* – fino al giorno seguente prima di dichiarare lo stato di contumacia; e, come precisa Grazia l'Aretino, «non tenetur hoc facere de rigore, sed haec aequitas hodie servatur ubique a quolibet probo viro»²¹. La decisione di Cristo, dunque, si inquadra perfettamente in una consuetudine forense utilizzata ampiamente già dal XIII secolo.

L'uso dell'*aequitas* assume un rilievo ancora maggiore in considerazione dell'andamento di tutto il nostro processo. Quando, nella parte finale, la Vergine invoca clemenza per l'umanità, il giudice si mostra sordo alla richiesta e nella replica al Diavolo – l'unica di tutto il processo, dopo lo scontro iniziale – ritorna nell'alveo del diritto, anzi del *rigor iuris*. Il genere umano, argomenta, è già stato riscattato dal sacrificio della Croce; condannarlo di nuovo per quel crimine sarebbe contrario alla prescrizione che vieta di processare due volte per il medesimo reato²². Quanto alla soluzione definitiva della disputa con il Diavolo per il possesso delle anime, il giudice rinvia ad un altro processo – quello finale – quando il genere umano verrà definitivamente diviso tra buoni e cattivi²³.

¹⁹ «Unde cum equitate ante oculos habeamus ut ff. de eo quod certo loco l. quod si effesi. (D. 13,4,4) volumus ipsa equitate suadente presentem diem in crastinam prorogare quam tibi et humano generi assignamus ad comparandum legitime coram nobis ipsamque prorogamus ut superius est expressum quod de iure possumus ut Extra de offi. dele. c. consuluit (X,1,29,24)» (Cod. Haenel 15, f. 130v).

²⁰ *Ibidem*, X,1,29,34.

²¹ «non è obbligato a farlo dal rigore della legge, ma questa equità oggi è utilizzata in ogni tribunale da qualsiasi giudice retto» (*la traduzione è mia*): Gratiae Aretini *Summa de iudiciario ordine*, tit. 7,§2-3, p. 341.

²² «Tunc dixit Ihesus demoni: “Sile admodo quia bene scis quod in cruce pependi pro redemptione humani generis quod semel propter peccatum dampnatum fuerat unde non est iustum quod de eodem peccato bis contra genus humanum sententiam proferamus” ar. ff. naut. caupo. sta. l. licet gratis § fi in fi. (D. 4,9,6,4) ubi dicitur quod debet sepe de delicto eiusdem hominis queri» (Cod. Haenel 15, f. 134v).

²³ «Expectandum est ergo usque ad diem iudicii quia tunc malos male perdam bonos autem faciam in celesti gaudio triumphari» (Cod. Haenel 15, f. 134v).

La costruzione escatologica viene in tal modo fatta rientrare nella prospettiva del processo: Cristo, giudice provvisto esclusivamente degli strumenti che il diritto gli fornisce, riesce a dimostrare, con logica giuridica, la ineludibilità del percorso di salvezza dell'umanità.

Opere citate

- Bartolus de Saxoferrato, *Tractatus varii*, Venetiis: apud Vindelinum de Spira, 1472 (ISTC no.ib00255000), ff.66v-72r.
- G. Brugnotta, *L'Æquitas canonica. Studio e analisi del concetto negli scritti di Enrico da Susa (Cardinal Ostiense)*, Roma 1999.
- C. Cardelle de Hartmann, *Die «Processus Sathanae» und die Tradition der Satansprozesse*, in «Mittelateinisches Jahrbuch», 40 (2005), pp. 417-430.
- C. Cardelle de Hartmann, *Satan vor Gericht. Die «Processus Satanae» als Inszenierung juristischer Rhetorik*, in *Pontes III. Die antike Rhetorik in der europäischen Geistesgeschichte*, a cura di W. Kofler, Innsbruck 2005, pp. 191-202.
- C. Cardelle de Hartmann, *Lateinische Dialoge 1200-1400. Literaturhistorische Studie und Repertorium*, Leiden 2007.
- E. Casamassima, *Codices operum Bartoli a Saxoferrato recensiti*, I, *Iter Germanicum*, Firenze 1971.
- E. Conte, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna 2009.
- E. Cortese, *Lex, aequitas, utrumque ius nella prima civilistica*, in *Lex et iustitia nell'utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali*, a cura di G. Diurni, Città del Vaticano 1989, pp. 95-119.
- L. Fowler-Magerl, «*Ordines iudicarii*» and «*Libelli de ordine iudiciorum*» (*From the middle of the twelfth to the end of the fifteenth century*), Turnhout 1994 (Typologie des sources du Moyen Age occidental, 63, A-III.1).
- Gratiae Aretini *Summa de iudiciario ordine*, in *Pillii, Tancredi, Gratiae Libri de iudiciorum ordine*, ed. Fridericus Bergmann, Gottingae 1842, pp. 317-384.
- Henrici de Segusio cardinalis Hostiensis *Summa Aurea*, Venetiis: [Lucantonio Giunta il giovane], 1574 (Venetiis: apud Iacobum Vitalem, 1574).
- B. Pasciuta, *La rappresentanza processuale nell'età del diritto comune classico*, in *Agire per altri. La rappresentanza negoziale processuale amministrativa nella prospettiva storica*, Napoli 2010, pp. 495-533 (apparso anche con il titolo *Per una storia della rappresentanza processuale. L'azione alieno nomine nella dottrina civilistica e canonistica fra XII e XIII secolo*, in «Quaderni fiorentini», 37 [2008], pp. 149-186).
- B. Pasciuta, *Il Diavolo e il diritto: il «Processus Satane» (XIV sec.)*, in *Il Diavolo nel medioevo*, Atti del 49° Convegno storico internazionale, Spoleto 2013, pp. 421-447.
- B. Pasciuta, *Il Diavolo in paradiso: diritto, teologia e letteratura nel «Processus Satane»*, Roma 2015.
- D. Quagliani, *La Vergine e il Diavolo: letteratura e diritto, letteratura come diritto*, in «Laboratoire italien: politique et société», 5 (2004), pp. 39-55.
- K. Shoemaker, *The Devil at Law in the Middle Ages*, in «Revue de l'Histoire des religions», 28 (2011) 4, pp. 567-586.
- S.L. Taylor, *Reason, Rethoric, and Redemption: The Teaching of Law and the «Planctus Mariae» in the Late Middle Ages*, in *Medieval Education*, eds. R.B. Begley, J.W. Koterski, Fordham 2005, pp. 68-81.
- S. Tommaso d'Aquino, *Commento alle sentenze di Pietro Lombardo e testo integrale di Pietro Lombardo*, IV, *Distinzioni 43-50: L'escatologia individuale e generale*, Bologna 2002.

Beatrice Pasciuta
Università degli Studi di Palermo
pasciuta@unipa.it